

LE PROPOSTE DI LEGGE
DI DEMOCRAZIA PROLETARIA
PER LA TUTELA DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE

Mentre ancora non si hanno certezze sui tempi di discussione parlamentare delle proposte di legge per la tutela globale della minoranza slovena in Italia e le forze reazionarie che sempre si sono opposte a questo riconoscimento si apprestano a dar battaglia anche nella regione si stringono, invece, i tempi per la definizione di strumenti di tutela per tutte le minoranze viventi in Italia.

Si tratta di un appuntamento fondamentale per la soddisfazione di aspettative e diritti delle "nazioni proibite" alla propria lingua, alla propria cultura, al proprio futuro sociale, economico, al rapporto con i propri territori di insediamento storico.

Un appuntamento democratico significativo in attuazione di disposti costituzionali che Democrazia Proletaria non ha mancato, presentando una proposta di legge quadro per l'insieme delle minoranze e due specifiche proposte per la minoranza friulana e per quella sarda.

Riportiamo l'illustrazione e l'articolato delle prime due proposte, ricordando che il Gruppo consiliare regionale ha presentato al Consiglio regionale lo stesso testo relativo alla tutela della minoranza friulana come legge-voto, auspicando che questo, usando i poteri dello Statuto speciale di autonomia, voglia discutere e prendere posizione su un argomento così rilevante che riguarda, in definitiva, la maggioranza della comunità regionale.

marzo 1984
a cura del Gruppo
Consiliare Regionale
di Democrazia Proletaria



Proposta di legge n° 1174, "Norme per la tutela delle minoranze linguistiche", presentata alla Camera dei Deputati dal Gruppo Parlamentare di Democrazia Proletaria il 23 gennaio 1984.

Onorevoli Colleghi,

E' ormai opinione diffusa che la questione delle minoranze linguistiche esistenti nello Stato italiano debba trovare una sua sistemazione legislativa. Non paiono, infatti, più procrastinabili i tempi delle scelte senza una definitiva perdita di credibilità dello Stato democratico.

Il problema è, però, quello di legiferare entrando nel merito dei problemi senza eludere i nodi più difficili ed interpretando con pienezza le potestà che discendono dai principi costituzionali. Non partiamo da zero. Quanto è stato fatto per la minoranza tedesca in Provincia di Bolzano, al di là di ogni valutazione in merito, sta ad indicare una potenzialità di intervento legislativo più che ragguardevole.

Ma cosa si chiede oggi ad una legge generale in materia di minoranze linguistiche? Si chiede soprattutto una griglia che permetta di interpretare quanto è stato fatto in alcuni casi e che contemporaneamente crei lo spazio per sviluppare le scelte mancanti e le premesse per una loro operatività.

Qual'è la situazione attuale nella legislazione? Vi sono alcuni riconoscimenti di vario grado e con strumenti di tutela molto differenziati: per la minoranza tedesca in Provincia di Bolzano, per la comunità francoprovenzale della Valle d'Aosta, per gli sloveni delle Province di Trieste e Gorizia, per i ladini della Provincia di Bolzano. Vi è inoltre, nello Statuto di autonomia regionale, un riconoscimento per la lingua ladina in Provincia di Trento, che però non è ancora diventata tutela per quella comunità, e vi è, in alcune leggi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la definizione dell'esistenza della lingua friulana.

Perciò il primo problema da affrontare è quello di definire, allo stato attuale dei fatti, quali sono le minoranze linguistiche. Non è questione di poco conto e non è questione di scelte puramente scientifiche. E' soprattutto identificazione politica di quelle comunità che, caratterizzate dall'utilizzo di codici linguistici appartenenti ad una storia linguistica diversa da quella della lingua italiana, possono trovare negli strumenti di valorizzazione di questa loro diversità una spinta per divenire soggetti attivi della loro storia all'interno dello Stato italiano.

Lo spirito di questa proposta di legge sta proprio qui: i riconoscimenti ed i diversi gradi di tutela non vanno attuati per eliminare eventuali pericoli per lo Stato mono-linguistico e mono-nazionale, nella speranza più o meno confessa di un'assimilazione a lungo termine, ma è lo Stato italiano che riconosce nella diversità di alcune comunità e quindi della connotazione linguistica dei territori da esse abitati uno strumento

di ridefinizione organica sia della propria strutturazione democratica sia delle specificità delle politiche di valorizzazione territoriale.

Ed è in questo senso che, in linea di principio, l'intervento dello Stato a sostegno delle minoranze dovrà essere più profondo quanto più una minoranza è debole e quanto più ha difficoltà nella definizione dei propri processi di autoidentificazione. Sarà questa la prova concreta che lo Stato italiano considera la politica verso le minoranze come un proprio arricchimento, e non come un timoroso atto dovuto a coercizioni od a paure di conflitti e rotture più o meno esplicite nei suoi confronti.

Per questi motivi, e quindi come conseguente scelta politica, le minoranze linguistiche che, attualmente, possono essere considerate potenziali soggetti attivi di una sovranità territoriale riconosciuta e stimolata dallo Stato italiano sono le seguenti: francoprovenzale, friulana, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca. Per ognuna di queste minoranze non esiste soltanto un "minimum" di istituzioni culturali e politiche, ma vi è anche una sufficientemente definita unità territoriale che le può far rientrare pienamente nelle considerazioni sopra esposte.

Vi sono poi alcune minoranze linguistiche, scientificamente ormai riconosciute ed anche dotate di significative istituzioni soprattutto culturali, che tuttavia presentano una articolazione territoriale più complessa, talvolta dispersa, con caratteristiche quasi di isola o di arcipelago linguistico, ma che comunque riteniamo siano doveroso soggetto di una adeguata legislazione di valorizzazione della propria diversità. Si tratta delle comunità linguistiche di origine albanese, catalana, croata, greca ed anche ulteriori insediamenti di comunità francoprovenzale, occitana, tedesca.

Il problema principale per un legislatore di fronte a questa situazione è quello di identificare un cammino certo affinché tutte queste minoranze linguistiche possano, in tempi più rapidi possibili, godere di livelli reali di tutela e di valorizzazione delle proprie caratteristiche.

La via scelta con questa proposta di legge è quella di affidare, in tempi certi, a successive leggi dello Stato la definizione della tutela per le minoranze che rispondono a requisiti di compattezza dell'insediamento territoriale principale. E di affidare poi alle Regioni le competenze per le altre comunità, fatta salva la necessità di intervento degli organi centrali per l'applicazione di normative di tutela non riconducibili a potestà regionali.

Nascono così le tabelle A e B allegate alla presente legge che, quindi, non costituiscono né una gerarchia di valore, né una delimitazione millimetrica, ma rappresentano uno strumento di riferimento sufficientemente elastico su cui possa poi basarsi la successiva attività legislativa o amministrativa dello Stato, delle Regioni e di altri eventuali enti locali territoriali.

E' doveroso segnalare che i riferimenti geografici per la costruzione delle tabelle A e B sono stati elaborati prendendo come base l'articolo "Le minoranze linguistiche della Repubblica italiana" con le relative schede, a cura di Samo Pahor, Segretario del Comitato Federale per la Repubblica Italiana dell'A.I.D.L.C.M. (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e Culture Minacciate) in "Città e Regione", anno 6 n) 3, giugno 1980 Guaraldi Editore Firenze, che, a nostro avviso, rappresenta quanto di più preciso sia stato prodotto in materia.

Rimane comunque una considerazione di fondo. Che cioè questa è una legge quadro e di principio, mentre sul piano concreto per queste minoranze è necessario operare con strumenti legislativi tra loro separati. Si tratta di una strada obbligata, sia perchè le diverse realtà linguistiche e territoriali abbiano bisogno di risposte diversificate, sia perchè alcune leggi di tutela già esistono.

Purtuttavia esistono alcuni riferimenti di carattere generale ai quali comunque è necessario attenersi per poter parlare di tutela in termini positivi ed efficaci. Questa proposta di legge, lasciando spazio ad ogni ulteriore specificazione, identifica alcuni livelli minimi per la definizione di materie che sarà poi necessario affrontare nel concreto: e questo sia nel campo linguistico sia in quello territoriale.

Nel primo caso è evidente che, per qualsiasi minoranza, esiste il problema di come si rapporta la lingua minoritaria al sistema scolastico, alle istituzioni, agli enti pubblici, all'informazione. Le risposte potranno essere diverse ma non potranno non esserci. La stessa proposta di legge dà più ampia elasticità per le soluzioni possibili riguardo alle minoranze della tabella B, anche per l'intreccio tra potestà statali e regionali, ma è evidente che una mancata definizione di queste materie costituirebbe una mancata risposta allo spirito dello articolo 6 della Costituzione.

Di notevole rilievo, e forse anche costituente novità in materia, è l'articolo 8 della presente proposta. In esso si prevede, di fatto, una potestà di veto alle istituzioni rappresentative territoriali, Comuni, Province e Regioni, in cui sono insediate le minoranze, rispetto alle scelte di trasformazione territoriale che attualmente, in base ad un concetto di superiore interesse dello Stato, possono avvenire senza il consenso esplicito di tali istituzioni. Si tratta delle imposizioni di gravami militari, e con gradazioni diverse nel meccanismo decisionale, della localizzazione di impianti di trasformazione energetica, di infrastrutture autostradali ecc.

Questo articolo non nasce dal nulla. Dietro ad esso stanno esperienze, anche drammatiche per le conseguenze sulle comunità delle minoranze linguistiche, di conflitti profondi che si sono avuti in questi decenni a causa proprio dei grandi processi di trasformazione territoriale. A tale proposito basta ricordare la grande viabilità progettata e realizzata a supporto del porto di Trieste e quello che ha significato per la minoranza slovena.

Il problema di fondo non è quello di esonerare le mino

ranze linguistiche da oneri di solidarietà verso l'intera comunità statale, ma quello di accettare il principio del diritto di una minoranza ad opporsi a trasformazioni territoriali che ne mettano in discussione le proprie caratteristiche costitutive e quindi l'esistenza.

Per completezza con l'articolo 9 la presente proposta di legge introduce l'obbligo per lo Stato di dotarsi di una legge per la tutela linguistica e per la valorizzazione delle comunità Rom. Esse costituiscono una minoranza linguistica del tutto particolare, in quanto priva di un territorio di insediamento, ma proprio per questo diventa sempre più impellente una definizione dei meccanismi istituzionali che possano supportare una politica di sostegno per comunità che hanno pagato e pagano il prezzo di trasformazioni sociali e produttive oltreché di pregiudizi, determinando spesso livelli di precarietà rispetto alle proprie potenzialità di espressione culturale ed economica.

Per chiarezza finale vanno fatte alcune considerazioni per far sì che il confronto legislativo possa svilupparsi con contorni pienamente delineati.

Questa è una proposta di legge che, applicando l'articolo 6 della Costituzione, definisce uno schema interpretativo della tutela delle minoranze linguistiche sul piano individuale e su quello delle comunità. Questo problema non va confuso con quello della valorizzazione delle molteplici esperienze linguistiche e culturali che hanno partecipato al processo di formazione ed al crogiuolo di cui è composto il sistema linguistico italiano, così come hanno partecipato, con ruoli differenti, al processo di formazione dello Stato italiano.

E' questo un importante tema da affrontare, se non altro per l'emergere nella società di una precisa domanda in questa direzione, ma è un altro problema. Così come è un altro problema, serio, di democrazia e di civiltà, la definizione di un sistema di garanzie linguistiche e culturali per i lavoratori stranieri ed i loro familiari che attualmente in Italia cominciano a diventare quantitativamente ragguardevoli.

Onorevoli colleghi, pare che in questa IX Legislatura sarà finalmente possibile dare risposte ad attese delle minoranze linguistiche; attese che, in alcuni casi, datano ormai da circa quarant'anni limitatamente alla storia di questa Repubblica. Facciamo sì che queste risposte siano concrete ed adeguate. Ne deriverà un decisivo rafforzamento dello Stato democratico e della sua credibilità. La proposta di legge che abbiamo voluto presentare ci sembra un contributo qualificante in questa direzione e perciò ci auguriamo che possa essere confortata dai voti di questo Parlamento.

Articolo 1

La presente legge applica l'articolo 6 della Costituzione, tenendo conto dell'insieme dei suoi principi fondamentali ispiratori.

La tutela delle minoranze linguistiche si attua sia attraverso la garanzia del rispetto dei diritti individuali, sia attraverso norme di salvaguardia e valorizzazione delle comunità e del loro territorio di insediamento.

Articolo 2

Ai fini della presente legge sono minoranze linguistiche le comunità di origine francoprovenzale, friulana, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca, albanese, catalana, croata, greca nei rispettivi territori, compatti o frammentati, di insediamento tradizionale, così come da annesse tabelle A e B.

Articolo 3

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con leggi apposite dello Stato verranno emanate le norme di tutela per le minoranze linguistiche di cui al precedente articolo 2, tabella A, che attualmente ne siano totalmente o parzialmente sprovviste.

Tali leggi terranno conto delle differenti condizioni in cui vivono le minoranze linguistiche, anche dal punto di vista sociale ed economico, nonché del loro diverso grado di maturazione storica e di autoidentificazione, tenendo conto del principio che tanto maggiore dovrà essere il sostegno dello Stato quanto più debole è l'attuale condizione della minoranza.

Articolo 4

Le leggi di tutela delle minoranze linguistiche emanate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge dovranno comunque contenere norme in materia scolastica, sui rapporti tra i cittadini e gli enti pubblici, di sostegno alla cultura ed alla informazione nella lingua della minoranza, nella toponomastica. Tali leggi potranno anche prevedere la delega all'attuazione e l'attribuzione di funzioni in materie specifiche alle Regioni od altri enti locali competenti per territorio.

Articolo 5

La tutela delle minoranze di cui alla tabella B annessa alla presente legge, aventi caratteristiche di "isola" o di "arcipelago linguistico", è demandata alle Regioni ordinarie ed a quelle a Statuto speciale, nonché alla Provincia di Trento. Le Regioni e la Provincia di Trento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno alla delimitazione dei Comuni di insediamento di tali minoranze linguistiche ed emaneranno, nello spirito dei principi enunciati al II° comma dell'articolo 3 della presente legge, provvedimenti legislativi di valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico, culturale, etnografico e storico delle popolazioni residenti in tali Comuni.

Articolo 6

Con riferimento ai territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato altresì ad emanare, su richiesta degli Enti delimitanti, entro il termine di sei mesi e previo assenso degli stessi Enti, le norme di attuazione eventualmente necessarie per attuare provvedimenti di valorizzazione e tutela linguistica in campo scolastico, negli enti pubblici, nella toponomastica.

Articolo 7

La tutela delle minoranze prevista agli articoli 5 e 6 della presente legge dovrà ispirarsi a criteri di omogeneità e di uniformità degli interventi. A tale scopo, sia negli interventi regionali che nelle eventuali norme di attuazione per materie di competenza statale, dovranno essere favoriti, mediante specifiche strutture anche inter-regionali, i rapporti tra le comunità appartenenti alla medesima minoranza linguistica, ivi comprese con quelle appartenenti alla annessa tabella A.

Articolo 8

Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento delle minoranze linguistiche non potranno avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

In particolare, nei territori abitati da minoranze linguistiche e delimitati ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge, le seguenti modificazioni territoriali sono oggetto del consenso esplicito di cui al precedente comma, anche in diffonimità delle leggi dello Stato attualmente vigenti:

- a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 898/1976;
- b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;
- c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

Articolo 9

Con apposita legge dello Stato verranno emanate norme per la valorizzazione delle particolarità linguistiche e per la tutela delle comunità Rom.

TABELLA A

Minoranza linguistica

Territorio di insediamento
(Comuni appartenenti a)

Francoprovenzale

Valle d'Aosta e Provincia di
Torino

Friulana

Province di Gorizia, Udine,
Pordenone e Venezia

Ladina

Province di Bolzano, Trento
e Belluno

Occitana

Province di Torino, Cuneo
e Imperia

Sarda

Sardegna

Slovena

Province di Trieste, Gorizia
e Udine

Tedesca

Provincia di Bolzano

TABELLA B

Minoranza linguistica

Territorio di insediamento
(Comuni appartenenti a)

Albanese

Province di Avellino, Campobasso,
Catanzaro, Cosenza, Foggia, Paler
mo, Pescara e Potenza

Catalana

Provincia di Sassari

Croata

Provincia di Campobasso

Francoprovenzale

Provincia di Foggia

Greca

Provincia di Lecce e Reggio Ca
labria

Occitana

Provincia di Cosenza

Tedesca

Provincia di Belluno, Trento,
Udine, Vicenza, Verona, Novara,
Vercelli e Valle d'Aosta

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,
POLLICE, RONCHI, TAMINO***Presentata il 23 gennaio 1984***Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge traduce in concreto strumento legislativo la tutela della minoranza linguistica friulana.

L'esistenza del sistema linguistico friulano e la sua autonomia nel quadro delle lingue neo-latine non è più in discussione.

Lo stesso Stato italiano ne ha preso atto, sia in documenti legislativi che in atti amministrativi.

Il problema, oggi, è quello di trasformare questa opzione iniziale in una politica di reale tutela e valorizzazione della comunità linguistica friulana in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, secondo una visione moderna dell'intreccio tra i diritti individuali e collettivi di una comunità e del suo rapporto con il territorio di insediamento.

Va comunque chiarito in partenza che la definizione di una adeguata legge di tutela della minoranza linguistica friulana non è oggi un problema di riconoscimento scientifico o di dotta disquisizione su alcuni aspetti culturali, ma è un problema politico di verifica delle volontà e capacità statali di rispondere adeguatamente a nuove sensibilità che si manifestano in settori della società civile.

Quali sono i dati oggettivi e le linee di tendenza di cui tener conto per affrontare adeguatamente questo problema?

Il primo è che la popolazione parlante friulano a tutt'oggi costituisce sicuramente la maggioranza della popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia nelle tre province che costituiscono il Friuli storico.

Il secondo è dato dall'esistenza di un ingarbugliato intreccio linguistico che vede un diversificarsi di situazioni sul piano territoriale, sociale e per classi di età. I contorni del bilinguismo italiano-friulano di fatto oggi esistenti nella vita di ogni giorno sono variabili, con processi di modificazione difficilmente riconducibili a semplici modelli interpretativi.

Il terzo è l'esistenza consolidata, all'interno della popolazione linguistica friulana, ma non solo di essa, di un processo culturale e politico di trasformazione della propria diversità linguistica in affermazione della coscienza nazionale friulana. Non sta a questa relazione disquisire sul concetto di nazione, ma commetteremmo una omissione non segnalando che in Friuli è oggi in atto un processo di affermazione di una propria identità nazionale, nella convinzione che questa identità possa trovare la sua piena potenzialità di espressione all'interno dello Stato italiano.

Per questi motivi la risposta che il Parlamento si appresta a dare dovrà essere la più lungimirante possibile. Questo proprio per affermare il principio che lo Stato italiano riconosce nella diversità di alcune comunità e quindi della connotazione linguistica dei territori da esse abitati uno strumento di ridefinizione organica sia della propria natura democratica sia delle specificità delle politiche di valorizzazione territoriale.

Non è più possibile continuare in una politica nei confronti delle minoranze linguistiche che vede la concessione di gradi di tutela unicamente in funzione della pericolosità di queste minoranze per l'integrità dello Stato. La politica nei confronti delle minoranze è parte integrante dei principi costituzionali ed è uno strumento essenziale di consolidamento della democrazia.

La presente proposta di legge ritiene di essere un mezzo sufficientemente organico per una risposta concreta e dignitosa a questi problemi.

Ma quali sono i principi base che ispirano questa proposta? Innanzitutto la certezza nell'identificazione della mino-

ranza e nei meccanismi di riconoscimento. Si è così scelta la definizione dell'esistenza di due territori, quello linguistico e quello storico-linguistico, nel primo dei quali oggi la lingua friulana è sicuramente parlata almeno da una parte della popolazione, mentre nel secondo lo è stata in passato ed eventualmente lo è in forma molto più incerta nel presente. Nel primo caso scattano tutti i meccanismi di tutela individuale e collettiva per la minoranza, nel secondo si attivano strumenti di crescita culturale e « opzionalmente » linguistica.

In secondo luogo si è ritenuto di affermare che la tutela della diversità linguistica è un atto che riguarda non solo soggetti individuali, ma intere comunità e i territori da esse abitati, all'interno di una logica di integrazione e non di separazione con coloro che attualmente non usano quel codice linguistico.

Pertanto in campo scolastico, nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni e gli enti pubblici, si è ritenuto necessario introdurre norme rigide di bilinguismo friulano-italiano, non per penalizzare chi oggi non parla il friulano ma per affermare il principio di un rapporto organico fra il territorio e una lingua. D'altronde, sul piano tecnico, non pare certo difficile per chi oggi opera nella scuola o negli enti pubblici adeguarsi nello spazio di un ragionevole lasso di tempo alle norme qui previste. Per molti si tratterà soprattutto di un problema psicologico, e come tale risolvibile se nella pratica si affermerà più la convinzione che la coercizione.

Notevole importanza ha inoltre l'affermazione contenuta nell'articolo 2 e tradotta dall'articolo 15 della presente proposta di legge, che condiziona ogni trasformazione urbanistica o territoriale di grande rilievo da effettuarsi nel territorio di insediamento della minoranza linguistica al consenso esplicito dell'ente territoriale coinvolto che, nel nostro caso, viene identificato col comune.

In pratica questo consenso diventa obbligatorio per gravami militari, centrali di trasformazione energetica, grandi infrastrutture viarie, ferroviarie ecc., anche

in deroga a normative vigenti dello Stato e della regione. Il senso di tale norma non sta nell'esonerare la minoranza linguistica da oneri di solidarietà verso l'intera comunità statale, ma nell'affermare il principio del diritto della minoranza ad opporsi a trasformazioni territoriali che ne mettano in discussione le caratteristiche costitutive.

La proposta di legge è sufficientemente articolata ed affronta il quadro dei possibili problemi che possono presentarsi, prevedendo la necessità di norme attuative da parte del Governo per quanto non è possibile ed opportuno specificare in un simile strumento, così come prevede il concorso della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto per la attuazione di interventi integrativi e di propria competenza. Inoltre si prevede l'istituzione di una sede RAI a Udine per la diffusione di programmi in lingua friulana e l'attribuzione di funzioni specifiche alla Università di Udine.

È doveroso peraltro ricordare che la presente proposta di legge, pur autonoma e conseguenza di una riflessione approfondita, è tributaria per alcuni concetti di impostazione della proposta di legge « Per la tutela delle minoranze linguistiche dell'Italia nord-orientale tedesca, slovena e friulana » preparata dall'AIDLCM — Comitato per le comunità etnico-linguistiche e per la cultura regionale nel Friuli-Venezia Giulia — presentata come petizione al Parlamento già nel corso della settima legislatura e ripresentata ancora come petizione nell'ottava legislatura

con la sottoscrizione di oltre 50.000 cittadini elettori delle province interessate.

È infine utile rammentare che la presente proposta si inquadra nell'ambito degli attuali contorni istituzionali. Non affronta cioè il tema delle modificazioni del quadro di riferimento in cui è inserita la minoranza linguistica friulana.

Non è questo un tema di poco conto, poiché le tensioni che oggi mettono in discussione l'unità della regione Friuli-Venezia Giulia, suggerendo la separazione tra il Friuli e Trieste, trovano la loro motivazione profonda anche nell'affermarsi della coscienza linguistica e nazionale friulana. Si tratta di un terreno importante, ma che riteniamo diverso dall'ambito e dai compiti previsti per questa proposta, che è quello di attuare l'articolo 6 della Costituzione per la minoranza linguistica friulana.

I proponenti ritengono comunque che, nel momento in cui (anche con la costituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali) si pongono problemi di riadeguamento delle strutture istituzionali alle esigenze di democrazia e funzionalità dello Stato italiano d'oggi, tra questi problemi debba porsi anche quello di una congrua risposta sul piano dell'organizzazione istituzionale per le minoranze linguistiche.

Onorevoli colleghi, ci sembra che questa proposta di legge rappresenti un contributo significativo ed organico al soddisfacimento di una esigenza ormai matura e pertanto ci auguriamo che essa sia confortata dall'attenzione e dai voti di questa Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È tutelata, a norma dell'articolo 6 della Costituzione, la minoranza linguistica friulana delle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.

ART. 2.

Alla minoranza linguistica friulana sono garantiti, nell'ambito del territorio da essa abitato, i seguenti diritti:

a) pari dignità della lingua friulana rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della lingua friulana e nella lingua friulana;

c) l'uso della lingua friulana nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, compresi gli enti parastatali, agli organi regionali, agli enti locali, ai servizi sociali, ai concessionari di servizi di interesse pubblico, nella toponomastica;

d) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella lingua friulana;

e) l'intervento finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento della minoranza linguistica friulana non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

ART. 3.

La tutela della minoranza linguistica friulana rappresenta una valorizzazione delle specificità dell'intera comunità che

vive in un territorio geograficamente definito. Pertanto tale tutela si attua attraverso norme sia di salvaguardia dei diritti individuali e collettivi dei componenti la minoranza, sia di totale integrazione linguistica, culturale ed economica tra tutti i componenti le comunità che vivono in questo territorio.

Nel territorio abitato dalla minoranza linguistica friulana la lingua friulana è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato. Il bilinguismo integrale friulano-italiano rappresenta una caratteristica istituzionale di questo territorio.

ART. 4.

Le norme di tutela di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano nel territorio linguistico friulano.

Forme specifiche di valorizzazione della lingua e della cultura friulana verranno attuate nel territorio storico-linguistico friulano.

ART. 5.

Per territorio linguistico friulano si intende l'insieme dei territori comunali, considerati anche parzialmente qualora in quel comune risiedano altre minoranze linguistiche, ove sia attualmente riscontrabile l'esistenza, anche minoritaria, di comunità parlanti la lingua friulana.

La delibera di appartenenza al territorio linguistico friulano viene adottata dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancata adozione della delibera di cui al precedente comma, essa dovrà essere adottata dal consiglio comunale su istanza sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti in quel comune.

ART. 6.

Per territorio storico-linguistico friulano si intende l'insieme dei territori appartenenti alle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia (mandamento di Portogruaro), dove l'uso della lingua friulana è storicamente provato prima dell'inizio del XX secolo.

La delimitazione del territorio storico-linguistico friulano compete ai consigli regionali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto che vi provvedono entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'inclusione nel territorio storico-linguistico friulano è attuata per comuni o per località. La stessa località può appartenere oltre che al territorio storico-linguistico friulano anche a territorio abitato da altre minoranze linguistiche.

ART. 7.

Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio linguistico friulano, nelle scuole materne e nelle scuole dell'obbligo vige il sistema bilingue friulano-italiano. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

I distretti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia vengono ridelimitati sulla base della definizione del territorio linguistico friulano. Nei distretti facenti parte, anche in misura non integrale, del territorio linguistico friulano le scuole dell'arco di istruzione superiore sono bilingui. Analogo sistema vige per le scuole e per i centri di formazione professionale non dipendenti da organi statali. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

Le scuole non pubbliche aventi sede in comuni appartenenti al territorio linguistico friulano devono attenersi a quanto

previsto ai precedenti commi per essere legalmente riconosciute o parificate.

Le norme previste al presente articolo non possono pregiudicare eventuali norme di tutela per altre minoranze linguistiche appartenenti a territori contigui a quello linguistico friulano.

ART. 8.

Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio storico-linguistico friulano è previsto l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua e della cultura friulana. Tale insegnamento si attua su richiesta del consiglio di circolo o d'istituto delle scuole interessate.

L'insegnamento della lingua e della cultura friulana potrà inoltre venire istituito su istanza di almeno il 50 per cento dei genitori, o anche degli alunni delle scuole di istruzione superiore, per ogni singola classe. L'istituzione dell'insegnamento ha valore per l'intero corso di studi.

ART. 9.

Gli articoli 7 e 8 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana le norme attuative per quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 8, ivi comprese le procedure della fase transitoria, nonché per affidare all'Istituto regionale per l'aggiornamento educativo per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e del quale verranno istituite sedi a Gorizia, Udine e Pordenone, il compito dell'aggiornamento e della qualificazione per l'insegnamento in lingua friulana e della lingua friuliana per gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio lingui-

stico friulano, nonché per la qualificazione e l'abilitazione all'insegnamento della lingua e cultura friulana nelle scuole del territorio storico-linguistico friulano.

ART. 10.

Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per l'adeguamento della organizzazione dell'Università di Udine e per l'organizzazione delle strutture necessarie per la formazione ordinaria degli insegnanti delle scuole bilingui e per gli insegnanti di lingua e cultura friulana.

Per ogni facoltà e corso della Università di Udine deve essere assicurato agli studenti provenienti dal territorio linguistico friulano o dal territorio storico-linguistico friulano la possibilità di sostenere le prove d'esame valendosi della lingua friulana. Durante le lezioni deve essere consentito e favorito l'uso del bilinguismo friulano-italiano.

ART. 11.

Negli uffici dell'amministrazione statale, ivi compresa l'amministrazione giudiziaria, degli enti parastatali, degli enti locali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nel territorio linguistico friulano il personale di ogni ordine e grado deve rispondere a requisiti di conoscenza della lingua friulana e italiana.

Gli uffici pubblici situati nella regione Friuli-Venezia Giulia fuori dal territorio linguistico friulano ma aventi giurisdizione parziale o totale su di esso devono garantire comunicazioni orali e scritte in lingua friulana con gli utenti che ne facciano richiesta.

ART. 12.

Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano devono essere redatti in forma bilingue friulano-italiano.

Analogamente debbono essere redatti in friulano ed italiano i moduli ed i facsimile per domande destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano.

ART. 13.

Gli articoli 11 e 12 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le amministrazioni interessate provvedono alla formazione e alla qualificazione nella conoscenza della lingua friulana per il personale attualmente in servizio, rilasciandone regolare attestato.

Per le nuove assunzioni di personale le medesime amministrazioni sono tenute a richiedere la conoscenza della lingua friulana.

ART. 14.

Per garantire l'informazione e la diffusione di programmi culturali e di spettacolo viene istituita la Sede RAI di Udine — emittente radiofonica e televisiva per la programmazione in lingua friulana.

Tale sede effettua trasmissioni regolari secondo l'arco giornaliero di programmazione e diffonde i programmi in tutto il territorio friulano.

ART. 15.

In applicazione di quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 2, nei territori linguistico e storico-lingui-

stico friulano delimitati ai sensi degli articoli 5 e 6, le seguenti modificazioni territoriali sono soggette al consenso esplicito dei comuni interessati, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

ART. 16.

In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana nel territorio linguistico e in quello storico-linguistico friulano. Spetta alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ogni iniziativa, in materie non contemplate dalla presente legge, che venga ritenuta opportuna per rendere effettivi i principi enunciati agli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 17.

Spettano altresì alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834, tutte le competenze in materia di toponomastica e di denominazione dei comuni non attribuibili ad altri enti locali territoriali e in attuazione del principio di applicazione del bilinguismo friulano-italiano in tutto il territorio linguistico friulano.

Per quanto di loro competenza in materia di toponomastica minore, gli enti locali provvedono alla installazione della segnaletica bilingue e al ripristino di toponimi originari.

Per gli adeguamenti previsti in materia di toponomastica ai due commi precedenti l'amministrazione regionale e gli enti locali si avvalgono della consulenza scientifica della Università di Udine.

ART. 18.

La regione Veneto, per il territorio linguistico e storico-linguistico friulano ricadente nell'ambito della regione stessa, assume iniziative di sostegno in campo culturale, artistico e dell'informazione.

ART. 19.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la sua attuazione, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari e con esclusione dal voto dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste.